REGOLAMENTO (CEE) N. 547/78 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1978

che fissa per la campagna 1977/1978 il prezzo medio del mercato mondiale ed il rendimento indicativo per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che un prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino deve essere determinato ogni anno secondo i criteri definiti dal regolamento (CEE) n. 1774/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativo alle misure speciali per i semi di lino [2];

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione, del 22 luglio 1976, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di lino [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 316/78 [4], il prezzo medio è uguale alla media aritmetica dei prezzi del mercato mondiale menzionati nello stesso articolo e constatati settimanalmente durante un periodo rappresentativo;

considerando che il periodo più rappresentativo per la commercializzazione dei semi di lino comunitari è quello dal 22 agosto 1977 al 27 gennaio 1978; che è pertanto opportuno richiamarsi a tale periodo;

considerando che, sulla base di quanto precede, il prezzo medio del mercato mondiale per i semi di lino deve essere fissato come in appresso indicato;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 569/76, l'integrazione è concessa per una produzione fissata applicando un rendimento indicativo alle superfici sulle quali il lino è stato seminato e raccolto; che tale rendimento deve essere fissato sulla base dei criteri definiti dai regolamenti (CEE) n. 569/76 e (CEE) n. 1774/76;

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1799/76, gli Stati membri produttori hanno comunicato alla Commissione il risultato dei sondaggi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, di detto regolamento relativi alle rese di semi all'ettaro rilevate per ciascun tipo di lino di cui agli articoli 7 bis e 10 bis dello stesso regolamento nelle zone omogenee di produzione; che sulla scorta di tali dati, è opportuno determinare come in appresso specificato il rendimento indicativo per i semi di lino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1977/1978, il prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino è fissato à 15,770 UC/100 kg.

Articolo 2

Per la campagna 1977/1978, il rendimento indicativo per i semi di lino è fissato:

a) per quanto riguarda il lino oleaginoso:

— a 1 750 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e nelle zone francesi:

Aisne, Ardennes, Charente, Charente-Maritime, Eure, Eure-et-Loir, Loiret, Marne, Oise, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Vendée, Vienne, Essonne, Val-d'Oise;

— a 1 450 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle zone francesi:

Aube, Cher, Côte-d'Or, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Nièvre, Yonne, Allier, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse;

— a 1 000 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre zone della Comunità.

b) per quanto riguarda il lino tessile:

1) raccolto da terra in stato di macerazione non sgranato

— a 950 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nei Paesi Bassi;

— a 925 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto in Belgio e nelle zone francesi:

Bailleul-NE, Bailleul-SO, Bergues, Bourbourg, Cassel, Dunkerque-E, Dunkerque-O, Gravelines, Hazebrouck-Nord, Hazebrouck-Sud, Hondschoote, Merville, Steenvoorde, Wormhout, Armentières, Quesnoy-sur-Deûle, Tourcoing-Nord, Marquise, Calais-NO, Calais-SE, Guines, Aires-Sur-Lys, Ardres, Audruicq, Lumbres, St-Omer-N, St-Omer-S;

---

[1]) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.
[2]) GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 1.
[3]) GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.
[4]) GU n. L 46 del 17. 2. 1978, pag. 14.

— a 700 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre zone della Comunità.

2) diverso da quello raccolto da terra in stato di macerazione non sgranato

— a 1 250 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nei Paesi Bassi nonché nelle zone belghe West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen ed Antwerpen ;

— a 1 100 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre zone della Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH